



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

EMERGENZA COVID-19 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI ALLE ATTIVITÀ DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

1. OBIETTIVI

Il Comune di Cologno al Serio intende dare un sostegno economico concreto alle attività con sede legale od operativa sul territorio comunale che, a seguito delle restrizioni imposte dai provvedimenti nazionali a partire dal mese di Marzo 2020, hanno dovuto chiudere temporaneamente o modificare la normale modalità di svolgimento del loro lavoro, con conseguenti ripercussioni a livello economico. L'Amministrazione comunale intende concedere un contributo comunale a fondo perduto, una tantum, a sostegno di tali attività, al fine di mitigare parzialmente l'impatto negativo di tale congiuntura, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il Bando prevede due distinte Misure, in base alle quali è ammessa la partecipazione di soggetti che soddisfino i seguenti requisiti:

MISURA 1:

- aver aperto la Partita Iva in data antecedente al 31/10/2020;
- per **le imprese**, essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- per le **attività con sede** fissa disporre di una unità locale collocata all'interno dell'ambito territoriale del comune di Cologno al Serio, in cui il soggetto svolge la propria attività, per gli **altri soggetti** avere sede legale nel Comune di Cologno al Serio;
- non avere pendenze e/o debiti (anche di tipo tributario e relativi ad anni precedenti al 2020) e/o contenziosi pendenti con il Comune di Cologno al Serio;
- per gli **ATECO (attività prevalente) che rientrano nel decreto "Ristori bis"** (DL n. 149 del 9 novembre 2020): di aver subito una contrazione pari almeno al 33% del fatturato (calcolato in base alle fatture emesse o registro corrispettivi) nel periodo Marzo - Novembre 2020 rispetto al medesimo periodo Marzo - Novembre 2019 (qualora la partita iva sia stata aperta in data successiva al 01/03/2019 non è richiesta la verifica della riduzione di fatturato);
- per gli **altri ATECO (attività prevalente) o partite IVA**: aver subito una contrazione pari almeno al 40% del fatturato (calcolato in base alle fatture emesse o registro corrispettivi) nel periodo Marzo - Novembre 2020 rispetto al medesimo periodo Marzo - Novembre 2019;
- non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- con riferimento al regime "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

In fase di erogazione finale del contributo, i soggetti beneficiari dovranno inoltre essere in regola con gli obblighi contributivi (ove soggetti), come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente

all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

I beneficiari finali del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

MISURA 2: riservata alle attività con Codice ATECO in classe 86 (Assistenza sanitaria) che svolgono attività non commerciale.

- avere ATECO prevalente in classe 86 (Assistenza sanitaria);
- avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti (calcolato come numero di persone, non come ULA) assunti con contratto di lavoro subordinato pari ad almeno 50 unità;
- non avere pendenze e/o debiti (anche di tipo tributario e relativi ad anni precedenti al 2020) e/o contenziosi pendenti con il Comune di Cologno al Serio;
- di aver subito una contrazione pari almeno al 15% del fatturato (calcolato in base alle fatture emesse o registro corrispettivi) nel periodo Marzo - Novembre 2020 rispetto al medesimo periodo Marzo - Novembre 2019 (qualora la partita iva sia stata aperta in data successiva al 01/03/2019 non è richiesta la verifica della riduzione di fatturato);
- non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- con riferimento al regime "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

In fase di erogazione finale del contributo, i soggetti beneficiarie dovranno inoltre essere in regola con gli obblighi contributivi (ove soggetti), come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

I beneficiari finali del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse complessivamente stanziare dal Comune di Cologno al Serio per l'iniziativa ammontano a 100.000,00 euro suddivisi come segue:

MISURA 1: 70.000,00 euro

MISURA 2: 30.000,00 euro

4. TIPOLOGIA DI PROCEDURA E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

MISURA 1:

Il contributo straordinario a tantum è concesso con procedura automatica a sportello, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data comunicazione di esaurimento delle risorse:

gli operatori potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa, fino al raggiungimento del 10% del numero massimo di soggetti ammissibili, ovvero 140. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenze, ecc.

All'esaurimento della lista d'attesa, si riterrà chiusa la procedura di ricezione delle domande.

Alle prime 140 domande che saranno ricevute, sarà assegnato un contributo pari a 500 €.

In caso venga presentato un numero inferiore di domande (rispetto al massimo ammissibile di 140) sarà ricalcolato il contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, assegnando un contributo uguale a tutti gli operatori, ma fino al limite massimo di 1.000 € per operatore.

MISURA 2:

Il contributo straordinario una tantum è concesso con procedura automatica a sportello, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data comunicazione di esaurimento delle risorse:

gli operatori potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa, fino al raggiungimento del 10% del numero massimo di soggetti ammissibili, ovvero 10. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenze, ecc.

All'esaurimento della lista d'attesa, si riterrà chiusa la procedura di ricezione delle domande.

Alle prime 10 domande che saranno ricevute, sarà assegnato un contributo pari a 3.000 €.

In caso venga presentato un numero inferiore di domande (rispetto al massimo ammissibile di 10) le risorse disponibili (30.000,00 euro) saranno divise in parti uguali tra i soggetti beneficiari.

Per entrambe le Misure il contributo erogato sarà assoggettato alla ritenuta di acconto del 4%, come disposto dal DPR 600/1973.

5. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate ai soggetti beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis*.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

• (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 **non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili** (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per presentare domanda, i richiedenti dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Cologno al Serio, scegliendo il Modulo di Domanda in funzione della Misura a cui il soggetto intende partecipare. La domanda dovrà essere sottoscritta dove richiesto, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da una copia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante (sottoscrittore).

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 del giorno 11/12/2020 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 19/11/2020.

Non è richiesta la sottoscrizione dei documenti con firma digitale.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: comune.colognoalserio@postecert.it. Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura "Domanda di contributo comunale straordinario Misura **(SPECIFICARE SE A O B)**".

Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Cologno al Serio.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

Il Comune di Cologno al Serio si riserva la facoltà:

- di chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- di creare una lista d'attesa di soggetti ammessi ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di chiusura anticipata del Bando per esaurimento delle risorse della MISURA 1, saranno ammesse 14 domande come lista di riserva per la **MISURA 1**, nel caso in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenze ecc.

In caso di chiusura anticipata del Bando per esaurimento delle risorse della MISURA 2, sarà ammessa 1 domanda come lista di riserva per la **MISURA 2**, nel caso in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenze ecc.

È ammessa per ciascun operatore una sola domanda di contributo (la prima pervenuta in ordine cronologico).

Ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 prima della presentazione della domanda (il versamento è comprovato dal numero della marca da bollo o dalla data del versamento effettuato con modello F23), salvo il caso in cui il richiedente sia esente ai sensi della legge 266/91 sulle Organizzazioni di Volontariato, del decreto legislativo 460/97 sulle Onlus, della legge 289/2002 (Coni e F.S.N.), dell'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 117/2017 o di altra normativa di settore.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà condotta dagli uffici competenti del Comune di Cologno al Serio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

Alle domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale verrà assegnato il contributo corrispondente sulla base dei parametri indicati al Paragrafo 4. Il Responsabile di Procedimento, mediante uno o più provvedimenti, approverà l'elenco delle domande ammesse a contributo e l'entità dello stesso. Nei provvedimenti si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali e delle domande ammissibili ma non beneficiarie del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

8. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione in seguito alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il Comune di Cologno al Serio effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

9. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione relativa alla domanda;
- accettare i controlli che il Comune di Cologno al Serio potrà disporre in relazione al presente bando e collaborare al loro corretto svolgimento.

10. DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis* (Regolamento UE n.1407/2013);
- c) si rinunci al contributo dandone comunicazione al Comune di Cologno al Serio mediante raccomandata o PEC.

In caso di revoca del contributo e qualora sia già stato erogato, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

11. ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Cologno al Serio può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "*de minimis*".

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti normative:

Normativa dell'Unione Europea

- *Regolamento (UE) n. 1407/2013* della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- *Regolamento (UE) n. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI".

Normativa nazionale:

- *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115*, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni".
- *Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149* "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Ristori-bis").

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Cologno al Serio – Ufficio Polizia Amministrativa / Commercio - Dott.ssa Cinzia Peisino

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Amministrativa / Commercio

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando l'indirizzo e-mail: bandocologno@gmail.com

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.

La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione Comunale di Cologno al Serio. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quattordices del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

L'Amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali: tutte le informazioni in merito sono pubblicate sul sito del Comune – <https://www.comune.colognoalserio.bg.it/>.

15. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cologno al Serio - <https://www.comune.colognoalserio.bg.it/>

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A – MODULO DI DOMANDA – Misura 1

ALLEGATO B – MODULO DI DOMANDA – Misura 2